

COMUNE DI ZOCCA

(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I.C.I.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 19.12.1998
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2000
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.02.2001
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2002
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11.03.2003
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.02.2004
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2006
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2007
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.03.2008

INDICE

Capo I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni
- Art. 3 - Esenzioni per fabbricati posseduti da enti non commerciali
- Art. 4 - Abitazione principale
- Art. 4 bis - Pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 4 ter - Abitazione coniuge non assegnatario
- Art. 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 5 bis – Edificazione zona agricola
- Art. 6 - Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 7 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 7 bis - Fabbricati di interesse storico e artistico

Capo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 8 - Dichiarazione o denuncia
- Art. 9 – Versamenti
- Art. 9 - bis – Riscossione diretta
- Art. 9 – ter - Compensazione
- Art. 10 - Validità dei versamenti dell'imposta
- Art. 10 bis – Accertamenti e rimborsi - Determinazione tasso d'interesse
- Art. 11 - Rimborsi

CAPO III - CONTROLLI E VERIFICHE, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E SANZIONI

- Art. 12 - Controlli e verifiche
- Art.12 bis - Definizione agevolata
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 13 bis - Differimento dei versamenti
- Art. 13 ter - Accertamento con adesione
- Art. 13 quater - Norme transitorie
- Art. 14 - Potenziamento Ufficio Tributi

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 - Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 16 - Rinvio dinamico

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - , di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 .
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 2

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

1. Le aliquote del tributo e le detrazioni sono determinate con apposita delibera di Consiglio comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma precedente s'intendono valide le aliquote e le detrazioni stabilite con l'ultima delibera adottata per gli anni precedenti.

Art. 3

Esenzioni per fabbricati posseduti da enti non commerciali

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, e hanno effetto dall'1/1/1999.

Art. 4

Abitazione principale

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
2. Ai fini della **sola applicazione dell'aliquota ridotta**, è equiparata all'abitazione principale: l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito al coniuge, ancorchè separato o divorziato, a parenti fino al 3° grado, che la occupano quale loro abitazione principale. Tale condizione dovrà risultare da scrittura privata o da autocertificazione: solo dalla data di presentazione della suddetta documentazione decorre il beneficio in oggetto. La stessa documentazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni prescritte.

Art. 4 bis

Pertinenze delle abitazioni principali

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano partiintegranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale C/6 e destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale limitatamente a:

* DUE se ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

* UNA se ubicata in edificio o complesso immobiliare diverso da quello nel quale è sita l'abitazione principale.

Nel caso di due o più pertinenze, l'agevolazione si applicherà con precedenza a quelle ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 4 ter

Abitazione coniuge non assegnatario

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per l'abitazione principale e le detrazioni deliberate annualmente dal Consiglio Comunale, calcolate in proporzione alla quota posseduta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Zocca.
3. Al coniuge assegnatario della casa coniugale, se sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, spettano le detrazioni deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in misura proporzionale alla propria quota di possesso.

Art. 5

Determinazione del valore aree fabbricabili

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale determina, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune riferiti al 1° Gennaio di ogni anno. Per gli anni successivi, qualora la Giunta non provveda entro il suddetto termine, si intendono confermati i valori dell'anno precedente.
2. Allo scopo di cui al comma 1, la Giunta può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta a norma del comma 1. Resta, dunque fermo il potere di accertamento nei casi in cui il valore dichiarato e/o sul quale sia effettuato il versamento sia inferiore rispetto a quello stabilito dalla G.M. in tali casi, il valore è accertato dall'ufficio tributi secondo i criteri ordinari dettati dall'art. 5, comma 5, D.Lgs 504/92 non più vincolato ai valori della delibera della Giunta Comunale.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992.
5. Nel caso in cui si siano verificate da parte del contribuente le condizioni più sotto riportate, si procederà all'abbattimento del valore determinato dalla Giunta Comunale di una percentuale massima del 15%.
6. Le condizioni per poter usufruire dell'abbattimento devono essere attestate con una dichiarazione di parte consistente in una perizia di un tecnico incaricato dal contribuente o in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui risultino contemporaneamente sussistenti a pena di inammissibilità:
 - a) Pendenza del lotto, per il 60 % della superficie, superiore al 25 %;
 - b) Accesso impervio, superabile solo con opere di rilevanti entità e costi, almeno pari al doppio di un costo medio da sostenere per rendere accessibile un lotto standard.

7. La perizia o la dichiarazione resa ai sensi del comma precedente saranno valutate dal competente ufficio tecnico in raccordo con l'ufficio tributi, al fine di esprimere parere favorevole all'abbattimento di cui al comma 5.
8. L'abbattimento previsto dovrà essere richiesto dalla parte con apposita istanza presentata all'ufficio tributi corredata dei documenti sopra indicati.
9. In caso di parere favorevole reso dall'ufficio tecnico nei modi di cui al comma 7, al contribuente spetterà l'abbattimento previsto per tutto il periodo d'imposta se l'istanza, risulta presentata prima della scadenza prevista per il pagamento dell'acconto o per il secondo semestre se l'istanza viene presentata nel periodo intercorrente tra la scadenza dell'acconto e quella del saldo, col diritto al rimborso delle somme versate eventualmente in eccedenza da portare in compensazione con quanto dovuto nei periodi d'imposta successivi.
10. E' fatto obbligo all'Ufficio Edilizia privata, nella persona del Responsabile del Servizio, comunicare qualsiasi nuova destinazione urbanistica all'Ufficio Tributi entro 15 giorno dall'avvenuta variazione urbanistica. Tale comunicazione dovrà contenere gli identificativi catastali dei lotti interessati alla variante, la superficie degli stessi, la destinazione urbanistica, il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e la data di efficacia della variante.

Art. 5 bis
Edificazione zona agricola

1. Nei casi di recupero edilizio e ristrutturazione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 504/92, premesso che la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area sottostante fino alla data di ultimazione dei lavori, il valore è calcolato sulla base della seguente formula :

$$V = \frac{\text{volume del costruendo fabbricato}}{0,03} \times \text{valore del terreno agricolo,}$$

determinato ai sensi delle tabelle regionali relative (valori agricoli medi della zona in cui si trova il fabbricato).

Art. 6
Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata ed utilizzata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente,

la superficie dell'area del lotto d'origine, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assegettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 7

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), bensì con interventi di restauro risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge n. 457 del 5/08/1978 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15 del 4/01/1968, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 7 - bis

Fabbricati di interesse storico e artistico

1. La qualifica di fabbricati di interesse storico e artistico deve essere verificata dall'apposito provvedimento di cui alla L. 1089/39. Nel caso in cui tale

certificazione risalga ad un periodo anteriore alla modifica strutturale del fabbricato stesso o comunque ad interventi edilizi di qualsiasi tipo, l'agevolazione prevista per il calcolo della base imponibile si applicherà solo nel caso in cui per il fabbricato oggetto dell'intervento si ottenga una nuova idonea certificazione.

Capo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 8

Dichiarazione o denuncia

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992.

Art. 9

Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei termini previsti dall'art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni.
2. I suddetti soggetti possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite le modalità stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto n.64 del 26.03.2002:
 - apposito conto corrente postale intestato al Comune di Zocca in tutti gli uffici postali;
 - attraverso sistema 'bancomat' presso l'Ufficio Tributi;
 - versamento diretto presso la Tesoreria comunale.
3. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili ordinaria da versare non è superiore a 5,00 euro.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo comprensivo anche delle sanzioni e

degli interessi gravanti sul tributo, riferito ad un unico anno d'imposta, non superi 12,00 euro.

5. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi 12,00 euro complessivi.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'Ufficio Comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva.

Art. 9 – bis **Riscossione diretta**

Il Comune, in sostituzione del sistema previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 504/92, così come stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 64 del 26 marzo 2002, effettua direttamente la riscossione delle proprie entrate tributarie. In tal caso, gli importi dovuti sia in fase di autoliquidazione sia in fase di accertamento, saranno corrisposti mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, con versamento diretto presso la tesoreria medesima, tramite il sistema bancario nonché attraverso il sistema 'bancomat' o a mezzo carta di credito qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni.

Il mancato versamento delle somme accertate dal Comune relativamente al tributo, alle sanzioni e agli interessi entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 9 – Ter **Compensazione**

Il contribuente entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di rimborso da parte del Comune può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successivi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito. Il funzionario responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta.

Art. 10
Validità dei versamenti dell'imposta

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che, fermo restando che l'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso, si considerano tuttavia regolari i versamenti tempestivamente effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione o denuncia presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Il contribuente che intenda avvalersi di tale facoltà, deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Tributi, entro i termini previsti dall'art. 10. Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni d'imposta successivi e sino a rettifica resa dal contribuente stesso, con le suddette modalità.
2. La norma del precedente comma 1 si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
3. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili:
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
 - b) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti ad altro Comune non competente, purché lo stesso provveda, a richiesta, al tempestivo accredito nelle casse comunali.

Art. 10 bis
Accertamenti e Rimborsi.
Determinazione tasso d'interesse

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili, a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura sotto riportata:

fino al 31.12.2006
dall'01.01.2007

tasso erariale
tasso legale

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura sotto riportata:

fino al 31.12.2006
dall'01.01.2007

tasso erariale
tasso legale

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per i rimborsi ad esso dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 11 **Rimborsi**

1. È riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma che si chiede in restituzione.
3. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite ad altro tributo comunale.
5. In materia di rimborsi risultano applicabili i commi precedenti ai rapporti d'imposta pendenti alla data del 1 gennaio 2007.

CAPO III - CONTROLLI E VERIFICHE

Art. 12

Controlli e verifiche

1. Il Funzionario responsabile provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e mediante motivato avviso d'accertamento:
 - a) rettifica la dichiarazione infedele, incompleta o inesatta;
 - b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - c) recupera l'omesso, il parziale o il tardivo versamento dell'imposta.
2. Quanto disposto dal comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo ai rapporti d'imposta pendenti alla data del 1 gennaio 2007.

Art.12 bis Definizione agevolata

1. Nei confronti dei soggetti passivi che di loro iniziativa e volontà procedono alla regolarizzazione spontanea della posizione catastale, di quella edilizia e di quella tributaria relativa all'imposta comunale sugli immobili dovuta con riferimento ai fabbricati posseduti, sono disapplicati le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi di legge.
2. Gli immobili interessati dalla presente definizione sono i fabbricati, compresi quelli ex rurali, di proprietà privata non dichiarati e non censiti al catasto fabbricati oppure quelli accatastati il cui classamento e rendita non sono coerenti, aggiornati, oppure sono palesemente incongrui rispetto alla situazione di fatto degli stessi. Per fabbricati ex rurali si intendono le unità immobiliari che non possiedono o hanno perso i requisiti di ruralità e comunque la qualifica di ruralità avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge del 30/12/1993 n.557 convertito dalla legge del 26/02/1994 n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fini della definizione agevolata, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale si deve:
 - a) manifestare la volontà e l'intenzione di aderire alla presente definizione;
 - b) dimostrare l'avvenuta regolarizzazione della posizione catastale delle unità immobiliari possedute, oggetto di definizione, allegando copia della visura catastale storica;
 - c) regolarizzare la propria posizione tributaria I.C.I. relativamente a tutti gli anni di imposta che possono essere definiti fino al 2008 compreso.

La dichiarazione, con i relativi allegati, devono essere presentati dal contribuente all'Ufficio Tributi del Comune di Zocca, utilizzando apposito modello predisposto da detto ufficio, **entro e non oltre il 5 novembre 2008.**

Art. 13 Sanzioni

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di Imposta Comunale sugli Immobili si applica la normativa statale vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le apposite deliberazioni Consiliari adottate in materia al fine di graduarne l'applicazione.

Art. 13 bis Differimento dei versamenti

1. Qualora l'importo risultante dall'avviso di accertamento e/o liquidazione, o anche più avvisi, risulti superiore a euro 500,00, il contribuente, previa richiesta al Servizio Tributi del Comune di Zocca, può effettuare il versamento delle somme dovute entro i termini di seguito indicati:
 - da € 500,00 a € 1.000,00 il versamento delle somme dovute può essere effettuato nei 3 mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi;
 - da € 1.000,00 a € 4.000,00 il versamento delle somme dovute può essere effettuato nei 6 mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi;
 - oltre € 4.000,00 il versamento delle somme dovute può essere effettuato nei 12 mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi.
2. Il pagamento differito comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di effettivo differimento. Nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non assolta, decadendo altresì dall'eventuale beneficio della definizione agevolata relativo alle sanzioni.
3. Per il differimento dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo la richiesta deve pervenire al Servizio Tributi del Comune di Zocca entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso; contestualmente il contribuente presenta istanza di adesione per beneficiare, ove spetti, della riduzione delle sanzioni per definizione agevolata ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni.

Art. 13 ter Accertamento con adesione

L'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere definito con l'adesione del contribuente, secondo le modalità e le procedure indicate dal D. Lgs. 218 del 19 giugno 1997 nella parte in cui reca le disposizioni in materia di accertamento con adesione.

Art. 13 quater Norme transitorie

La disciplina dettata in materia di accertamento con adesione entra in vigore dall'1/01/2000. Di conseguenza, l'istituto di accertamento con adesione è applicabile agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

L'istituto suddetto è applicabile, su iniziativa dell'Ufficio competente, anche ai periodi pregressi d'imposta per i quali sia ancora possibile procedere all'accertamento. È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 14 Potenziamento Ufficio Tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed alla lettera p) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti:
la Giunta Municipale determina con propria delibera due misure percentuali:
 - l'una a valere sul gettito dell'I.C.I. di competenza dell'esercizio;
 - l'altra da conteggiare sui maggiori proventi che si riscuoteranno per l'I.C.I. nell'esercizio a causa del perseguimento dell'evasione, rettifiche, accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali;il totale della sommatoria degli importi così determinati potrà essere destinato, con delibera di Giunta Comunale, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio tributi e, per il resto, alla retribuzione di eventuale personale aggiuntivo che si dovesse assumere per il potenziamento dell'ufficio, nonché all'attribuzione di compensi incentivanti al personale su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 1999.
2. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.